



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: *Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 30 del 21 giugno 2021 di individuazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Avezzano – Sulmona – L'Aquila e conseguente formalizzazione della nomina secondo le disposizioni del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171.*

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- con Decreto Presidenziale n. 51 del 06.08.2019 è stato designato, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, quale Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, il dr. Roberto Testa, nell'ambito della rosa di idonei riferita predetta azienda, elaborata dalla Commissione nominata con D.P.G.R. n. 34/2019, a seguito di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico, giusta deliberazioni di G.R. n. 11/2019 e n. 311/2019;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 542 dell' 11.09.2019 si è proceduto alla formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila secondo le disposizioni del D.Lgs 4 agosto 2016 n. 171.", con conseguente stipula del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il dr.Roberto Testa ed il Presidente della Regione Abruzzo, della durata di anni 4 decorrenti dalla data del 23.09.2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 ess.mm. e ii., recante riordino della disciplina in materia sanitaria ;
- il D.Lgs. n. 171 del 04.08.2016 e ss.mm. e ii. , recante "Attuazione della delega di cui all'art.11, comma 1 lett.p), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di dirigenza sanitaria";

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 380 del 21 giugno 2021, avente all'oggetto "Art.2 comma 5 D.Lgs.171 del 04.08.2016 e ss.mm. e ii. – Conclusione del procedimento volto alla risoluzione contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorrente tra il Direttore Generale della Asl di Avezzano Sulmona L'Aquila e la Regione Abruzzo.", la Giunta Regionale, accertata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la risoluzione contrattuale, ha dichiarato risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato a seguito di Deliberazione di Giunta Regionale di formalizzazione nomina n. 542 dell'11.09.2019, con conseguente immediata decadenza del Direttore Generale dell'azienda ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, dr. Roberto Testa, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art.2 del D.Lgs.171/2016, nonché all'art.6, 2^ capoverso del medesimo contratto;

VISTO il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, così come modificato con il D.Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 e in particolare:

- l'art. 1, rubricato *“Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”*, che al comma 1, prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali sono adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto e al comma 2 istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale;
- l'art. 2 recante *“Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale”* che prevede:
 - al comma 1 *“Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.”*
 - al comma 2 *“La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.”*;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regione Abruzzo con proprio decreto n. 30 del 21 giugno 2021 ha individuato, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della rosa di idonei relativa all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, elaborata dalla Commissione di esperti nominata con D.P.G.R. n. 34 del 6.05.2019 all'esito all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 11/2019 per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti

(BURAT – Ordinario - n. 23 del 12.06.2019), giusta nota prot. RA n. 226958/19 del 2.08.2019, quale nuovo Direttore Generale il Prof. Ferdinando Romano.

DATO ATTO che, a seguito della individuazione operata con il richiamato decreto del Presidente della Regione, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila, previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale di Azienda U.S.L. e nel rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Giunta Regionale Abruzzo;

PRESO ATTO che il Prof. Ferdinando Romano ha rilasciato le dichiarazioni richieste, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e acquisite con prot. n. RA / 258661/21 del 21 giugno 2021;

RISCONTRATO che, relativamente alle riferite dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e degli articoli 3, comma 11, e 3-bis, comma 10 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e ii, il Prof. Ferdinando Romano ha dichiarato che, rispetto all'incarico da ricoprire di Direttore Generale della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D.Lgs. 39/2013, né cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni richiamate del D.Lgs. 502/1992;

RILEVATO che in base al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Giunta Regionale Abruzzo prima della notifica del provvedimento di incarico da parte del Dipartimento competente per materia è necessario procedere alla verifica dei contenuti delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (PNA 2019 e Delibera ANAC n.833 del 03/08/2016);

RITENUTO che il contratto di diritto privato da stipulare col nuovo Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila debba avere durata di anni 3 (tre) e che lo stesso debba essere redatto secondo lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) parte integrante e sostanziale, che con il presente provvedimento si approva;

TENUTO CONTO che il citato D.Lgs. 171/2016 ha innovato il sistema di valutazione dei Direttori Generali, prevedendo, in particolare:

- all'art. 2 comma 2 che "[...] *All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.*"
- all'art. 2 comma 4 che "*Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [...] verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo*

dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.”;

RITENUTO di approvare, in coerenza col sistema di valutazione dei Direttori Generali delineato con le richiamate disposizioni, tenuto conto anche dell'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, il “Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza” allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì, opportuno specificare, nell'ambito del riferito “Prospetto degli obiettivi”, che – in aggiunta ai delineati obiettivi prioritari - il Direttore Generale è comunque tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti e a perseguire tutti gli obiettivi individuati come propri dell'Azienda di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali (quali, a titolo di esempio ma senza finalità esaustive, Programmi Operativi, Indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione aziendale, etc.) relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, e che anche tali adempimenti e obiettivi costituiscono oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 532 del 9/09/2019 con la quale è stato adeguato il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

RILEVATO che il trattamento economico annuo omnicomprensivo attribuito nella citata deliberazione al Direttore Generale dell'Azienda USL di Pescara, è pari ad € 149.000,00 annui;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, in ordine alla possibilità di integrare il trattamento economico *“di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”;*

RITENUTO, al riguardo, opportuno stabilire che la predetta integrazione debba essere commisurata e graduata in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), e che pertanto detta integrazione debba essere corrisposta:

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;
- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;

- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140;
- non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;

RICHIAMATA altresì la disposizione di cui all'art.1 comma 865 della legge 30.12.2018 n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede *«Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:*

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;*
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;*
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;*
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.*

RITENUTO di stabilire, pertanto, che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;

RITENUTO, altresì, di precisare che alla corresponsione di detta integrazione del trattamento economico si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori 12 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni di cui all'art. 2 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 171/2016 che testualmente prevedono:

- c. 5 La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato*

dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

c. 6 È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

c. 7 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.”

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;

VISTO il D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento:

- attesta che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto tali oneri rientrano nel perimetro sanitario di cui al D.Lgs. 118/2011;
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, e attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo.

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 30 del 21 giugno 2021 che ha individuato, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della rosa di idonei relativa all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, elaborata dalla Commissione di esperti nominata con D.P.G.R. n. 34 del 6.05.2019 all'esito all'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 11/2019 per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti (BURAT – Ordinario - n. 23 del 12.06.2019), giusta nota prot. RA n. 226958/19 del 2.08.2019, quale nuovo Direttore Generale dell'azienda ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila il Prof. Ferdinando Romano.
- di dare seguito, stante l'individuazione operata con il richiamato decreto del Presidente della Regione, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, alla formalizzazione della nomina del Prof. Ferdinando Romano, nato a Napoli il 20 gennaio 1958, quale Direttore Generale dell'azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila, per la durata di anni 3 (tre);
- di precisare che prima della notifica del provvedimento di incarico da parte del Dipartimento competente occorre procedere alla verifica dei contenuti delle Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
- di approvare lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'incarico del Prof. Ferdinando Romano - avrà decorrenza dalla data indicata in sede di sottoscrizione del riferito contratto di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3-bis comma 11 del D.Lgs. 502/1992;
- di approvare ed assegnare al nominato Direttore Generale gli obiettivi individuati nel "Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza", allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono anche stabilite le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi;
- di attribuire al Direttore Generale il trattamento economico annuo omnicomprendente di € 149.000,00, per effetto della D.G.R. n.532 del 09/09/2019 avente ad oggetto "*D.P.C.M. n. 502 del 10.07.1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Adeguamento del trattamento economico*" che prevede l'applicazione dell'adeguamento del trattamento economico a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del provvedimento;
- di stabilire l'integrazione del trattamento economico annuo di una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 – commisurandola e graduandola in relazione al punteggio ottenuto dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), stabilendosi che detta integrazione debba essere corrisposta: nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160; nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160; nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140; mentre non si procederà alla

corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;

- di stabilire che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;
- di precisare che alla corresponsione di detta integrazione si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori 12 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
- di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di diritto privato con il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila, redatto in conformità allo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale" allegato sub A);
- di ribadire quanto già previsto dalla DGR n. 899/2015, in merito alla previsione di eventuale risoluzione di diritto del contratto di nomina, a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi. In tal caso il nominato Direttore Generale non avrà nulla a pretendere.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DIPARTIMENTO SANITÀ

SERVIZIO: RISORSE UMANE DEL SSR

UFFICIO: STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE

L'Estensore

Dott.ssa Claudio D'Amario

_____ f.to digitalmente _____
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Grazia Palma

_____ ASSENTE _____
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Vacat

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio D'Amario

_____ f.to digitalmente _____
(firma)

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri

_____ f.to digitalmente _____
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

_____ (firma)

Il Segretario della Giunta

_____ (firma)

=====